

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.

“Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la programmazione economica e finanziaria della Regione Campania nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Principi della programmazione)

1. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

- a) coerenza con le strategie nazionali e europee;
- b) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;
- c) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione a livello regionale e locale;
- d) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
- e) monitoraggio continuo dell'attuazione degli obiettivi;
- f) misurazione dei risultati e valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia e sul territorio.

Art. 3

(Finalità della programmazione)

1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell'Italia alla Unione Europea e opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.
2. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

3. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell'Unione stessa. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.
4. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.
5. Il bilancio della Regione e quello degli enti ed organismi dalla stessa dipendenti e le relative gestioni si conformano agli indirizzi della programmazione regionale e assicurano la realizzazione dei relativi obiettivi.
6. Il bilancio della Regione è redatto in conformità alle indicazioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 5, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all'articolo 6 e degli altri atti della programmazione regionale e dispone le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.
7. La funzione di programmazione si raccorda alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché, nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui si articola.

Art. 4

(Strumenti della programmazione regionale)

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 118/2011.
2. Attraverso la funzione di programmazione, l'amministrazione regionale individua gli obiettivi strategici, le politiche e gli obiettivi operativi che sono posti a base della gestione operativa, annuale e pluriennale, per la realizzazione delle finalità caratteristiche e di sviluppo della Regione Campania.

Art. 5

(Documento di economia e finanza regionale - DEFR)

1. Il DEFR è l'atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale invia il DEFR al Consiglio regionale per le conseguenti deliberazioni da adottare entro il mese di luglio.

Art. 6

(Nota di aggiornamento del DEFR)

1. Per garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento al DEFR e la trasmette al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di

bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione.

Art. 7

(Legislazione ordinaria)

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

- a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime;
- b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;
- c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.

2. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Art. 8

(Copertura finanziaria delle leggi regionali)

1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

2. All'obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui all'articolo 7. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l'esame delle relative disposizioni.

3. Gli emendamenti dichiarati inammissibili durante l'esame da parte della Commissione consiliare competente perché privi delle indicazioni di copertura finanziaria non possono essere ripresentati in Aula per la discussione.

4. I mezzi di copertura finanziaria sono indicati:

- a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
- b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione e alle annualità successive nel caso di leggi che comportano oneri a carico di più esercizi finanziari.

Art. 9

(Relazione tecnico-finanziaria)

1. Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria.

2. La relazione tecnico-finanziaria:

- a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi e i criteri di calcolo impiegati;
- b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
- c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;

d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese, ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche con l'indicazione delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento della Giunta regionale, adottato ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso collegati, sono disciplinate, tra l'altro:

- a) le disposizioni operative inerenti la programmazione regionale e il bilancio di previsione;
- b) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge, degli emendamenti consiliari e della relativa relazione tecnico-finanziaria, nonché delle modalità operative per il supporto tecnico ai consiglieri regionali nella fase di elaborazione;
- c) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile, finanziario e la rilevazione delle entrate e delle spese;
- d) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
- e) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;
- f) le modalità di gestione delle casse economali;
- g) le disposizioni operative inerenti la rendicontazione, il bilancio consolidato, il bilancio sociale;
- h) ogni altro oggetto per il quale il decreto legislativo 118/2011 e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.

Art. 11

(Fondo di riserva)

1. I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 sono comunicati al Consiglio regionale ed alla Commissione competente in materia di bilancio, la quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile.

2. Per ciascun prelevamento non si può eccedere la quota del 10 per cento dell'ammontare complessivo del fondo. E' fatto divieto di utilizzare più di un prelevamento per il finanziamento della stessa voce di spesa.

3. Il prelevamento dal fondo di riserva è subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l'effettuazione delle variazioni compensative, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione e alla possibilità di rimodulare le spese previste, in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocimento alla gestione.

4. Fatto salvo il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 3, l'impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell'utilizzo dei fondi di riserva, è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa

elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili.

Art. 12

(Clausola di semplificazione permanente, di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) è abrogata.
2. Al fine di assicurare adeguata assistenza tecnica e formativa al Consiglio regionale nella fase di attuazione degli articoli 8 e 9, il Consiglio regionale e la Giunta regionale stipulano protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Per le medesime finalità il Consiglio regionale provvede ad individuare, secondo le modalità del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, uno o più soggetti giuridici particolarmente qualificati per l'attività di assistenza tecnica.
3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della regione. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 14 luglio 2017 con il n. 463 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2017.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Allegato 1 - Principi generali o postulati.

Note all'articolo 7.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 4.

Articolo 38: "Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria"

"1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."

Note all'articolo 10.

Comma 1.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 56: "Potestà regolamentare".

"1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta

ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari."

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 4.

Articolo 48: "Fondi di riserva"

Comma 1: "1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;
- b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
- c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3."

Note all'articolo 12.

Comma 2.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Articolo 23-bis: "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato".

Comma 7: "7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime."

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 15: "Accordi fra pubbliche amministrazioni"

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

previste dalla legislazione vigente.".